



**COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO**



**COMUNE DI
VALSAMOGGIA**



**COMUNE DI
ZOLA PREDOSA**



PSC

VARIANTE 2015

(L.R. 24 marzo 2000 n. 20 – art. 32bis)

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale - ValSAT Rapporto Ambientale ai fini della V.A.S. DICHIARAZIONE DI SINTESI

Adozione:

Monte S. Pietro: Del. CC. n. 99 del 28/12/2016

Valsamoggia: Del. CC. n. 122 del 20/12/2016

Zola Predosa: Del. CC. n. 89 del 28/12/2016

Approvazione:

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Presidente del Comitato di Pianificazione Associata: Stefano FIORINI

Comuni

Monte San Pietro
Valsamoggia
Zola Predosa

Sindaci

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Assessori

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Responsabile di Progetto

Marco LENZI (Ufficio di Piano Area Bazzanese)



Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
UFFICIO DI PIANO ASSOCIAZIONE AREA BAZZANESE
c/o Comune di Zola Predosa - Piazza della Repubblica 1 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)

Ufficio di Piano Area Bazzanese

Marco LENZI (Responsabile di progetto)
Gianluca GENTILINI (SIT - elaborazioni cartografiche)
Simona CILIBERTO (Elaborazione dati e ricerche)
Elisa NOCETTI (Elaborazione dati e ricerche)

Commissione Tecnica di Coordinamento

Alberto CAULA (Comune Monte S. Pietro)
Federica BALDI (Comune Valsamoggia)
Simonetta BERNARDI (Comune Zola Predosa)

Sommario

Premessa	4
La Valutazione ambientale	5
La consultazione e le valutazioni sulla Valsat in sede di formazione della Variante al PSC/RUE. .	6
Risposta specifica ai pareri degli Enti Ambientali, alle riserve e alle valutazioni della Città Metropolitana	12

PREMESSA

La parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, prevede che ogni piano o programma che possa determinare impatti di rilievo sull'ambiente debba prevedere una Valutazione Ambientale Strategica che ponga in evidenza gli eventuali interventi di sostenibilità per l'attuazione delle previsioni.

Per la Variante al PSC/RUE dei Comuni di Monte S. Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa, in approfondimento della originaria Valsat del PSC e del RUE, ambedue redatti in forma associata, tale valutazione è stata formulata in relazione alla individuazione di due ambiti ATP: l'uno in Comune di Monte san Pietro finalizzato all'insediamento di un centro cinofilo; l'altro in Comune di Valsamoggia per il possibile insediamento di un campo volo per ultraleggeri, in quanto uniche variazioni che possono determinare potenziali impatti.

Tale atto è stato sottoposto all'esame della Città Metropolitana quale autorità competente che, a seguito della conseguente attività tecnico-istruttoria, all'acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata nonché all'espressione del necessario parere motivato di ARPAE-SAC, ha emesso il proprio Parere Motivato sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale.

Il presente documento costituisce la "Dichiarazione di sintesi" previsto alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 17 del Dlgs 152/06, come momento centrale della informazione sulla decisione presa dall'Autorità competente a seguito della valutazione del Rapporto Ambientale/VALSAT relativa alla Variante al PSC/RUE dei Comuni di Monte S. Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa.

La "Dichiarazione di sintesi" in particolare ha il compito di:

- illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- come si è tenuto conto della VALSAT e degli esiti delle consultazioni;
- le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- dare atto del recepimento, totale o parziale, del "parere motivato" espresso dall'autorità competente.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE

La Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT/VAS), costituisce parte integrante del processo di elaborazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Si tratta di uno strumento finalizzato a verificare la conformità delle scelte di piano agli obiettivi generali della pianificazione e agli obiettivi di sostenibilità di sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di settore, e dalle disposizioni vigenti ai diversi livelli di governo.

In quanto strumento di valutazione, la VALSAT/VAS deve costituire non tanto un momento di verifica, quanto uno strumento di supporto delle decisioni, che migliora la qualità e la coerenza delle scelte di piano.

Come tutti gli strumenti valutativi essa, infatti, individua preventivamente gli effetti che possono derivare dall'attuazione di diverse scelte di piano, e pertanto deve consentire di motivare le scelte stesse in relazione alla maggiore efficacia rispetto agli obiettivi dichiarati nel processo di pianificazione.

E' pure compito della VALSAT/VAS l'individuazione delle condizioni da porre alle trasformazioni del territorio, e delle misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi delle scelte.

In relazione alle scelte strategiche la VALSAT/VAS fornisce gli elementi conoscitivi e valutativi utili a formulare le scelte definitive del piano, e consente di documentare le ragioni poste a fondamento di tali scelte, in rapporto alle caratteristiche e allo stato del territorio.

LA CONSULTAZIONE E LE VALUTAZIONI SULLA VALSAT IN SEDE DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE AL PSC/RUE.

Sia la Variante al PSC/RUE che Il Rapporto ambientale/Valsat relativo alla individuazione degli Ambiti ATP per l'insediamento di un centro cinofilo in Comune di Monte San Pietro e di un Campo Volo per ultraleggeri in Comune di Valsamoggia e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, sono stati depositati nei Comuni per 60 giorni per le osservazioni dei privati.

In relazione al Rapporto ambientale/ValSAT sono stati richiesti i pareri delle Autorità competenti in materia ambientale, e segnatamente a:

- Azienda U.S.L. di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica;
- A.R.P.A.E. - Sezione Provinciale di Bologna e Distretto di Montagna;
- Autorità di Bacino del Fiume Reno;
- Servizio Tecnico Bacino Reno;
- Consorzio della Bonifica Renana;
- Autorità di Bacino del Fiume PO;
- Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del PO;
- Consorzio della Bonifica Burana;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna;
- Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna;
- Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale;
- A.R.P.A.E. - S.A.C. Bologna;
- HERAtch S.r.l. Bologna;
- ATERSIR Emilia Romagna.

A seguito della trasmissione e nel periodo di pubblicazione e deposito degli atti, in relazione agli areali oggetto del Rapporto ambientale, sono pervenuti i pareri dell'A.U.S.L., dell'A.R.P.A.E., del Consorzio della Bonifica Renana e, nell'ambito del procedimento di competenza della Città Metropolitana, di ARPAE - SAC.

Al termine del deposito la ValSAT ed i relativi pareri sono stati inviati alla Città Metropolitana quale autorità competente per l'espressione delle conseguenti valutazioni, espresse con Atto del Sindaco Metropolitano n. 111 del 7 Giugno 2017, previa acquisizione della relativa proposta di parere da parte della Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE.

Dei pareri degli Enti Ambientali e delle Valutazioni formulate dalla Città Metropolitana si è tenuto conto apportando le condivise integrazioni e specificazioni in particolare nelle norme del RUE; il contenuto dei medesimi pareri, con le relative risposte dell'Amministrazione Comunale, è riportato nell'apposito elaborato di riscontro delle osservazioni presentate dagli Enti ed in quello di Adeguamento alle Riserve della Città Metropolitana approvati dalle Amministrazioni Comunali nella fase di controdeduzione alle osservazioni e di richiesta dell'Intesa alla stessa Città Metropolitana.

Di seguito sono riportati i contenuti sommari delle osservazioni soprarichiamate, nonché della

proposta di Parere Motivato della SAC di ARPAE nell'ambito dell'espressione delle riserve al PSC da parte della Città Metropolitana.

Parere Ausl

Per quanto attiene il centro cinofilo, ricorda il regolamento di igiene art 63 finalizzato ad evitare conflitti con la popolazione residente vicino ai ricoveri per cani per via dell'impatto acustico prodotto dalle emissioni sonore dei cani. In particolare, segnala il possibile disturbo all'attività legata al golf club.

In relazione all'area Campo Volo, demanda alle valutazioni di ARPAE e degli uffici competenti per la sicurezza aerea.

Parere Arpa

In merito al centro cinofilo, ARPAE sottolinea la presenza della tutela relativa all'Area di ricarica di tipo B e dell'ambito di controllo degli apporti d'acqua che implica il mantenimento di una percentuale di superficie permeabile dal 20 al 35 %, a seconda dell'attività da insediare. In merito a quest'area ARPAE esprime parere favorevole sulla documentazione acustica.

Rispetto all'ATP "Campo Volo", ARPAE richiama la normativa relativa alla tutela presente, "Area di ricarica di tipo A", per cui deve essere garantito il mantenimento di una percentuale di superficie permeabile dal 25 al 45%. Richiama inoltre il contenuto dell'allegato "O" alle norme del PTCP che vieta nelle aree a terrazzo alluvionale e area di ricarica di tipo A lo stoccaggio interrato di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi. Prescrive infine che venga mantenuto il tappeto erboso nelle aree di decollo ed atterraggio degli aerei. Rispetto al tema della presenza delle linee elettriche AT 132 kV e di una cabina elettrica di trasformazione, prendendo atto delle simulazioni effettuate per individuare eventuali incompatibilità fra le infrastrutture elettriche e l'attività proposta, ARPAE ricorda che se si dovesse prevedere la realizzazione di edifici o spazi verdi attrezzati nei quali si ipotizzi la permanenza di persone per più di quattro ore al giorno, occorrerà richiedere al gestore le fasce di rispetto degli elettrodotti.

Anche per il tema della raccolta e depurazione dei reflui ARPAE ricorda i contenuti dell'allegato "O" alle norme del PTCP che prescrive riguardo alle nuove reti l'utilizzo di materiali durevoli per la tenuta idraulica, curando in particolare il collegamento tra i manufatti.

Parere Consorzio della Bonifica Renana

Ritiene opportuno di considerare l'area dell'ATP "campo volo" interamente ricompresa nella zona di controllo degli apporti d'acqua di pianura del "Piano Stralcio del Torrente Samoggia", in merito alla modalità di convogliamento delle acque all'interno dell'ambito stesso. Chiede inoltre di inserire il riferimento all'art 20 del Piano Stralcio per il Torrente Samoggia nelle Norme del RUE, sia per l'ATP "Campo volo", che per quello "centro cinofilo".

Proposta di parere motivato della Struttura Autorizzazione e Concessioni SAC di ARPAE espressa nella fase di formulazione delle Riserve da parte della Città Metropolitana

Centro cinofilo

In generale si rilevano alcune incongruenze tra i documenti di Piano, la relazione di VALSAT e la DOIMA relativamente agli interventi previsti per la realizzazione del centro cinofilo. Si precisa che la presente valutazione si basa su quanto dichiarato nei documenti di Piano e nella VALSAT e che eventuali interventi difformi dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione.

In particolare:

- Nella documentazione di VALSAT e di progetto si fa riferimento ai campi gara all'aperto, su terreno naturale, e ad una palestra coperta di 2400 m², realizzata con tensostruttura o elemento similare, per gli usi invernali o in caso di cattivo tempo. Nella DOIMA invece tale struttura è descritta come "capannone alto circa 10 m", nel quale viene "prevista una doppia palestra coperta che possa essere resa aperta tramite ampie vetrate da mantenere impacchettate durante le stagioni miti per permettere così lo svolgimento di gare durante tutto l'anno".

Una tale struttura non è oggetto della presente valutazione di VAS/VALSAT secondo quanto riportato nei documenti di Piano (variante PSC e RUE), né è contemplata dalle modifiche introdotte nella scheda 4.6.10 del RUE. Pertanto si prescrive di correggere la DOIMA adeguandola alle caratteristiche della tensostruttura prevista dalla variante RUE.

- Analogamente si rileva che non è previsto dai documenti di Piano né dalla VALSAT alcun parcheggio nell'ambito ATP oggetto di variante e al riguardo la VALSAT indica che sono già presenti nelle vicinanze diversi spazi a parcheggio: parcheggio della stazione ferroviaria Chiesa Nuova e parcheggio di notevoli dimensioni nell'ambito APC.c posto ad est. La DOIMA mostra invece una planimetria di progetto che contiene un parcheggio per 103 posti auto all'interno dell'area del centro cinofilo. Si prescrive di adeguare la DOIMA ai documenti di Piano stralciando la previsione dei parcheggi. Si ricorda che eventuali interventi diffusi da quelli presentati nell'ambito della variante al PSC e al RUE dovranno essere oggetto di una nuova valutazione ambientale.

Con riferimento alla previsione del campo gara coperto e ad un eventuale parcheggio si fa osservare che a norma dell'art. 11.4 delle NTA del PTCP è consentito l'insediamento di "attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate....".

In merito agli aspetti paesaggistici si rileva una perdita di visuale verso la collina, nonostante la collocazione della parte edificata ad ovest, come previsto dal RUE. A tal fine si prescrive di utilizzare per le necessarie recinzioni dei campi gara e di sgambamento all'aperto materiali adeguati (naturali, trasparenti, ...) all'esigenza di salvaguardare la visuale dalle infrastrutture per la mobilità verso il territorio rurale e collinare di cui all'art. 10.10 del PTCP.

In relazione all'aumento di carico urbanistico, dal quale deriva la stima dei flussi veicolari, non è stata espressa nel documento di VALSAT alcuna valutazione.

In relazione al rumore, originato dal traffico veicolare e dall'abbaiare dei cani, considerato che si tratta di sorgenti al momento non quantificabili, si prescrive di effettuare un monitoraggio acustico in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda il criterio differenziale.

Campo volo

Dal momento che il campo volo insiste su una zona di protezione delle acque sotterranee di pedecollina-pianura di tipo A, ovvero in connessione diretta con le acque sotterranee, le attività legate al campo volo sono sottoposte a specifica normativa (Rif. allegato "O" alle NTA del PTCP vigente) secondo cui:

- non potranno comportare l'impiego e lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose;
- qualora sia necessario effettuare opere di collettamento dei reflui, queste dovranno essere realizzate con materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento tra i manufatti (collettore/pozzetti di ispezione);
- non sono ammessi interrati per lo stoccaggio di carburanti;
- la realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie potrà essere ammessa solo a seguito di approfondimenti che dimostrino l'assenza di interferenze con la falda;
- non è ammessa la gestione di rifiuti;
- non è ammesso lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- non è ammessa la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade.

Lungo il confine ovest del campo volo scorre una linea aerea AT a 132KV di Terna. Con riferimento a tale linea, che può rappresentare un elemento di pericolo per le attività di decollo e atterraggio dei velivoli, si sollecita il Comune a verificare con Terna, prima della approvazione della variante PSC, la compatibilità della destinazione a campo volo e le condizioni di sicurezza da implementare.

Si suggerisce inoltre di verificare con ENAC se, in merito alla previsione di un campo volo, sia necessario od opportuno acquisire un loro parere o indicazioni attuative.

L'area destinata a campo volo è attraversata, perpendicolarmente alla futura pista, da una linea aerea BT di Terna alta circa 6 m, per la quale è programmato l'interramento. Si chiede di specificare modalità, tempi e soggetto attuatore di tale interramento.

In relazione all'aumento di carico urbanistico, dal quale deriva la stima dei flussi veicolari, non è stata espressa nel documento di VALSAT alcuna valutazione.

La fase attuativa dovrà inderogabilmente essere preceduta dalla verifica puntuale, effettuata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, della presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti a sopportare il diverso carico previsto dalla pianificazione.

In base alla classificazione acustica del comune di Valsamoggia, la zona oggetto di intervento è collocata in classe III. E' inoltre presente una fascia di rispetto in classe IV dovuta alla presenza della SP 27. La Valutazione di impatto acustico ambientale non rileva superamenti del limite diurno, e non effettua valutazioni nel periodo notturno. Pertanto si prescrive, come già previsto, che il campo volo non sia utilizzato nel periodo notturno (dalle 22 alle 6).

Per quanto riguarda invece il valore limite differenziale, la Valutazione di Impatto acustico non lo prende in considerazione in quanto ritiene che le aviosuperfici debbano essere considerate, per analogia, infrastrutture aeroportuali, alle quali non si applica il livello differenziale.

Viceversa si ritiene che tale verifica debba essere svolta, ma trattandosi di una sorgente atipica si prescrive un monitoraggio acustico, comprendente anche il criterio differenziale, da effettuare in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”.

Non sono state presentate osservazioni alla Valsat/Vas da parte di privati.

Nel successivo Atto del Sindaco Metropolitano n. 186 del 20 settembre 2017 con cui viene espressa l'Intesa, vengono formulate ulteriori prescrizioni per l'adeguamento del PSC e del RUE in relazione agli ambiti oggetto del Rapporto Ambientale, previa acquisizione della relativa istruttoria da parte della Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE.

Anche di tali prescrizioni si è tenuto conto apportando le dovute integrazioni e specificazioni in particolare nelle norme del RUE; il contenuto delle prescrizioni e dei relativi riscontri delle Amministrazioni Comunali è riportato nell'apposito documento di Adeguamento alle modifiche richieste dalla Città Metropolitana nell'ambito del procedimento di espressione dell'intesa e delle valutazioni ambientali.

Di seguito è riportato il contenuto sommario dell'istruttoria della SAC di ARPAE svolta nell'ambito della procedura per l'acquisizione dell'intesa.

Stralcio “Istruttoria di VAS/ValSAT ai fini dell'acquisizione dell'Intesa della Città Metropolitana sulla Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) ...” Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE

Centro cinofilo

(...)

Alla luce delle considerazioni ambientali già espresse nelle riserve e controdedotte dal Comune, al fine della sottoscrizione dell'intesa deve essere adeguato quanto segue:

- Deve essere esclusa, nel PSC e nel RUE, la possibilità che gli ampliamenti temporanei di SU in ambito rurale, richiesti per il Centro cinofilo, possano essere interpretati come un acquisito “diritto edificatorio”. Per l'ammissibilità di questi interventi è necessario limitare l'uso ammesso alle sole attività del centro cinofilo, senza alcuna possibilità, anche parziale, di uso turistico o residenziale o sportivo di nessun altro genere.
- Poichè la SU ammessa è di 600 mq e i restanti 3.000 mq sono concessi in via temporanea, questi ultimi non devono essere conteggiati nella superficie utile come se fossero attribuiti in modo permanente all'ambito.
- Il RUE e la convenzione con il proponente devono chiaramente escludere che la concessione di uso rilasciata per il centro cinofilo si trasformi nel tempo in un diritto edificatorio. Al termine dell'attività del centro cinofilo le strutture installate devono essere rimosse e il terreno ripristinato a rurale.
- Nella specifica scheda di RUE deve essere prescritto il monitoraggio acustico come già indicato nelle riserve della Città metropolitana.

Campo volo

(...)

Alla luce delle considerazioni ambientali già espresse nelle riserve e controdedotte dal Comune, al fine della sottoscrizione dell'intesa si ritiene che debba essere prescritto quanto segue:

- Il campo volo non deve essere utilizzato nel periodo notturno (dalle 22 alle 6), fatte salve limitazioni più restrittive previste dalla normativa vigente.
- Deve essere effettuato un monitoraggio acustico comprendente anche il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale monitoraggio va prescritto nella scheda d'ambito del RUE.
- Per quanto concerne la previsione di nuova SU, che non è quantificata nel RUE, si rileva che analogamente al caso del centro cinofilo e con le medesime argomentazioni (rif. Art. 11.4 delle NTA del PTCP) non potranno essere previsti nuovi edifici che comportano nuova SU né superfici impermeabilizzate.

Come per il centro cinofilo, va dunque chiaramente esclusa nel PSC e nel RUE e successivamente nel POC la possibilità che eventuali capannoni adibiti ad hangar, qualora autorizzati temporaneamente, possano essere interpretati come un acquisito “diritto edificatorio”. Per l'ammissibilità di questi interventi è necessario delimitare chiaramente l'uso ammesso che deve essere esclusivamente quello di campo volo senza alcuna possibilità anche parziale di uso turistico o residenziale o sportivo di nessun altro genere.

Valgono tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

Valutazioni e prescrizioni espresse dalla Città Metropolitana per l'acquisizione dell'Intesa ed in qualità di Autorità Competente

Centro cinofilo

Ricordando che il PTCP all'art. 11.4 delle NTA, tra gli insediamenti ammissibili negli ambiti rurali, al comma 1) indica le attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate, si ritiene ammissibile la realizzazione dei soli 600 mq per attività di servizio, corrispondenti ai due ambiti di nuovo insediamento AN.e previsti nel PSC vigente come sviluppo residenziale del complesso “Golf Bologna” e trasformati nella presente variante in dotazioni ecologiche.

Si chiede quindi di integrare la norma, prevedendo che tutti gli interventi aggiuntivi rispetto ai

600 mq per attività di servizio sopra richiamati, siano realizzati con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza della specifica attività.

Pertanto dovrà essere specificato che alla cessazione di quest'ultima tali superfici utili non potranno costituire un diritto edificatorio acquisito.

Inoltre, tutti gli eventuali interventi programmabili, anche quelli attuabili tramite il POC, di cui all'art. 4.6.10 comma 9 del RUE, dovranno essere coerenti con la disciplina del territorio rurale, a cui la dotazione appartiene.

Si chiede infine di integrare la scheda di Valsat approfondendo il tema della compatibilità acustica, sulla base degli esiti della DOIMA, in relazione alle attività insediabili, prevedendo gli opportuni condizionamenti all'attuazione ed il relativo monitoraggio..

Campo volo

Analogamente a quanto indicato per il centro cinofilo, richiamando il PTCP, che all'art. 11.4 delle NTA, tra gli insediamenti ammissibili negli ambiti rurali, al comma 1) indica le attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate, si chiede di integrare la norma prevedendo che tutti interventi da realizzare per lo svolgimento dell'attività di campo volo per ultraleggeri, siano realizzati con strutture non permanenti strettamente legate all'esistenza della specifica attività.

Pertanto alla cessazione di quest'ultima, tali superfici utili non potranno costituire un diritto edificatorio acquisito.

Inoltre, tutti gli eventuali interventi programmabili, anche quelli attuabili tramite il POC, di cui all'art. 4.6.10 comma 9 del RUE, dovranno essere coerenti con la disciplina del territorio rurale, a cui la dotazione appartiene.

In merito al tema della presenza dell'elettrodotto ad Alta Tensione 132 kV e alla eventuale interferenza con esso nello svolgimento della particolare tipologia di attività prevista, si chiede di riportare nella norma i condizionamenti di cui al Dlgs 81/2008, artt. 83 e 117, e alla relativa tabella 1 dell'All. IX, in merito alla distanza di sicurezza da tenere rispetto ad impianti e linee elettriche. Inoltre come indicato nell'allegato parere di ARPAE SAC, si segnala l'opportunità di verificare con ENAC le eventuali indicazioni attuative.

Infine si segnala che la scheda d'ambito dovrà prevedere un monitoraggio acustico comprendente anche il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le conclusioni della Valutazione Ambientale

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sul PSC e sulla relativa ValSAT, richiamando la necessità di recepire le condizioni per l'intesa di cui al paragrafo 5 e l'allegato Parere motivato di ARPAE SAC.

RISPOSTA SPECIFICA AI PARERI DEGLI ENTI AMBIENTALI, ALLE RISERVE E ALLE VALUTAZIONI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Le valutazioni della Città Metropolitana soprariportate (riserve e parere motivato di ARPAE - SAC sulla Valsat/Vas nonché prescrizioni emesse in relazione all'acquisizione dell'Intesa e relativa istruttoria sempre di ARPAE-SAC relativa a tale procedimento), hanno avuto una risposta positiva, nel senso che sono state apportate modifiche ed integrazioni ai vari documenti, con le specificazioni riportate prima nell'elaborato "Adeguamento alle riserve formulate dalla Città Metropolitana" formulato in sede di controdeduzione e poi nel documento "Adeguamento alle modifiche richieste dalla Città Metropolitana nell'ambito del procedimento di espressione dell'intesa e delle valutazioni ambientali".

La risposta specifica ai pareri A.U.S.L., A.R.P.A. e degli altri enti ambientali, con le relative deduzioni, è riportata nell'apposito elaborato "Decisione sulle osservazioni presentate dagli Enti", anch'esso elaborato in sede di controdeduzione, con il quale è stata data risposta in modo esaustivo apportando, laddove dovuto, le modifiche ed integrazioni, sia nella normativa che nella cartografia del PSC e del conseguente RUE.

Dichiarazione di recepimento

Con il presente documento si dà quindi atto di avere recepito i pareri degli Enti competenti in materia ambientale ed in particolare delle Valutazioni della Città Metropolitana e dei pareri espressi dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE, secondo i contenuti specifici dell'Elaborato "Adeguamento alle riserve formulate dalla Città Metropolitana", formulato in sede di controdeduzione alle osservazioni alla Variante al PSC, e del successivo documento "Adeguamento alle modifiche richieste dalla Città Metropolitana nell'ambito del procedimento di espressione dell'intesa e delle valutazioni ambientali".